



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel. 040 6754329

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

Indirizzo Mail PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati

Servizio Gestione Patrimonio immobiliare

Prot. Corr. n. 10/2020 - 23/3 -1/4 (1479)

P.G.2020/91880 del 29/05/2020

OGGETTO: Ordinanza di sicurezza balneare a terra - **anno 2020.**

IL SINDACO

VISTO il Codice della Navigazione ed in particolare l'art.36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTO l'art.59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 616/1977;

VISTO il D.L. 25.3.2020, n. 19 convertito con legge n. 35 del 22.5.2020, (G.U. 23.5.2020) "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006 n.22 che detta "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" con la quale sono state trasferite ai comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia, modificata e integrata dalla Legge Regionale 21 aprile 2017 n.10;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e poi dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia;

VISTO l'esito della riunione, tenutasi il 13 aprile 2007 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone, nella quale sono stati precisati i compiti e le attribuzioni dell'Autorità marittima e dei Comuni in materia di balneazione, anche in correlazione con la sicurezza per la navigazione dei natanti, e nella quale si è stabilito di predisporre due provvedimenti distinti, uno emanato dall'Ente

locale per la disciplina delle attività connesse alla balneazione e l'altro dall'Autorità marittima, finalizzato alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzare il contenuto all'ordinanza di balneazione emessa dalla competente Capitaneria di Porto di Trieste;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Trieste;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste che disciplina la sicurezza per l'attività balneare;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2134 di data 12 dicembre 2019 che definisce la stagione balneare per l'anno 2020 dal 1° maggio al 30 settembre, disponendo che in tale periodo verranno effettuati i prelievi per assicurare la qualità delle acque destinate alla balneazione;

DATO ATTO che, a causa dell'emergenza COVID- 19 l'avvio della stagione balneare 2020 è stata necessariamente posticipata per motivi sanitari;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, nonché l'ordinanza contingibile e urgente n.14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui sono state consentite – fra le altre-le attività turistiche (balneazione);

VISTE le vigenti “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

DATO ATTO quindi che l'avvio delle attività per la stagione balneare 2020 avrà decorrenza per i motivi di cui in premessa dal 1 giugno al 30 settembre;

ORDINA

L'avvio delle attività della stagione balneare nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Trieste, ad esclusione del tratto di costa tra la foce del torrente Boveto e la Punta Ronco di competenza dell'Autorità Portuale di Trieste, a decorrere dal 1 giugno fino al 30 settembre.

Durante la stagione balneare presso gli stabilimenti balneari deve essere operativo il servizio di salvamento, così come regolamentato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste.

DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

NORME ANTI COVID- 19:

Sulle aree destinate alla balneazione e negli specchi d'acqua antistanti è vietato (salvo il caso di persone conviventi):

a) collocare ombrelloni a una distanza minore di 3,5 metri fra loro;

b) sedie a sdraio, lettini, a una distanza minore di 1,5 metri l'una dall'altra;

- c) asciugamani, teli da spiaggia e simili ad una distanza minore di 1 metro l'uno dall'altro;
- d) creare assembramenti: dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di 1 metro fra una persona e l'altra (salvo il caso di persone conviventi).
- e) praticare attività ludico sportive che possono dar luogo ad assembramenti e gli sport di squadra (per esempio il gioco del calcio, pallavolo, ecc.);

Ai concessionari che noleggianno pedalò, windsurf o natanti è fatto obbligo di disinfettare le attrezzature dopo ogni uso, compresi i giubbotti salvagente. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ogni fine giornata.

Nell'esercizio del commercio itinerante i venditori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine e garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro con i clienti;

NORME GENERALI:

1. Sulle aree destinate alla balneazione e negli specchi d'acqua antistanti è inoltre vietato:

- a) campeggiare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio.
Lasciare qualsiasi attrezzatura balneare e relativi accessori (sdraio, lettini, ombrelloni, tavole da surf, materassini gonfiabili, ecc..) dalle ore 20.00 alle ore 7.00 nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune di Trieste ;
- b) occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia (laddove l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia dalla battigia caratterizzata da divieto di permanenza non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. In ogni caso l'estensione della battigia non può essere inferiore a tre metri) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante;
- c) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli autorizzati alla vendita in forma itinerante. I carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti.
- d) condurre, far permanere o bagnare cani nelle seguenti spiagge libere denominate: Topolini, Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale. Al bagno ex Cedas è ammessa la permanenza e il bagno dei cani unicamente dalle 20.30 alle 24.00.
Il divieto suddetto non si applica ai cani guida per i non vedenti ed ai cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione.
Sono sempre ammesse nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune di Trieste le attività addestrative svolte dalle associazioni di cani salvataggio convenzionate con l'Amministrazione Comunale che dovranno comunicare al Comune date, luogo e orari delle attività che intendono praticare;
- e) condurre, far permanere o permettere il bagno ad animali di specie diversa da quella canina in qualsiasi area demaniale marittima;
- f) procurare disturbi acustici dati da apparecchiature sonore specialmente nella fascia oraria di rispetto dalle 13.00 alle 16.00;
- g) provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
- h) esercitare attività (ad esempio pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza l'autorizzazione del Comune;
- i) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

2. Nelle spiagge date in concessione è facoltà del concessionario la scelta in merito all'accesso ai cani nella battigia antistante, fermo restando l'obbligo di collocare all'ingresso dell'area concessa un idoneo cartello indicante se i cani siano ammessi o meno e a quali condizioni (garantendo comunque la fornitura di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni e di spazi d'ombra), purché dette condizioni non siano in contrasto con le indicazioni più oltre descritte con riferimento alle spiagge libere.

3. Non è ammessa la balneazione nella zona dello squero di Barcola, confinante con la Pineta di Barcola in quanto lo specchio acqueo antistante viene utilizzato come corridoio di lancio .

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'ACCESSO DEI CANI ALLE SPIAGGE CONSENTITE

Sui seguenti tratti liberi del litorale triestino e cioè:

a) sul lungomare Benedetto Croce, b) zona ex Cedas esclusivamente dalle 20.30 alle 24.00, c) sul tratto di mare che va dalla fine del bagno ex Cedas ai Topolini, d) sul tratto di mare che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas (quello dopo i Topolini) al "bivio" fra il viale Miramare e la Strada Costiera, e) sul molo situato prima dell'ingresso principale al castello di Miramare, f) sulla spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce, g) sulla spiaggia tra il porticciolo di S. Croce e i Filtri ed infine sulla spiaggia denominata "ai Filtri", si possono condurre, far permanere e bagnare i cani, purché dotati di microchip o tatuati ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi, alle seguenti condizioni:

- è obbligatorio l'uso del guinzaglio, di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e, nei casi previsti dalla norma, di museruola. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento qualora in servizio, possono condurre i cani anche solo tramite l'apposita pettorina;
- è obbligatorio portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- è obbligatorio portare con sé strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e provvedere alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola;
- è obbligatorio provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature. E' vietato l'utilizzo delle docce presenti nelle spiagge per la docciatura dei cani;
- i detentori dei cani sono tenuti a far effettuare la passeggiata igienica al cane al di fuori della spiaggia almeno ogni due ore;
- l'ingresso dei cani in acqua è ammesso solo contestualmente al detentore. Tale ingresso avverrà senza guinzaglio, per garantire la sicurezza dell'animale, ma dovrà essere effettuato a stretto contatto con il conduttore che sarà responsabile del comportamento dell'animale. I cani dovranno essere riassicurati al guinzaglio all'uscita dall'acqua;
- deve essere evitato, se possibile, lo scrollamento del cane all'uscita dal mare in prossimità degli altri bagnanti;
- è vietato l'accesso alla spiaggia e l'ingresso in acqua per cani di sesso femminile in periodo estrale o calore.

Ai contravventori si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

NORME AGGIUNTIVE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI NORME ANTI COVID- 19:

I. I concessionari di strutture balneari, fermo restando quanto previsto in ordine alla

predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:

- a) aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente, pulendo frequentemente e disinfettando la struttura ogni giorno- dopo la chiusura dell'impianto; i lettini e le sdraio vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare; in ogni caso la sanificazione delle attrezzature suddette deve essere garantita ad ogni fine giornata; analogamente le cabine- utilizzabili solo dai membri dello stesso nucleo familiare- devono essere sanificate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare;
- b) installare dispenser per l'igiene delle mani nelle diverse aree dello stabilimento;
- c) pulire i servizi igienici e le docce almeno due volte nel corso della giornata e provvedere alla disinfezione dopo la chiusura ;
- d) accogliere nello stabilimento un numero di persone che consenta il distanziamento di ombrelloni a una distanza di almeno 3,5 metri fra loro, sedie, sedie a sdraio, lettini, a una distanza di almeno 1,5 metri l'una dall'altra, teli ad una distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro (salvo il caso di persone conviventi).
- e) favorire l'accesso allo stabilimento tramite prenotazione; assicurare il mantenimento di almeno 1 metro fra gli utenti evitando assembramenti; il personale alla cassa deve avere la mascherina e a disposizione gel igienizzante per le mani, la postazione può essere dotata di barriere fisiche, ad esempio schermi;
- f) prevedere il servizio di ristorazione ai tavoli, (disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro fra i clienti) compreso il pagamento; la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurato il distanziamento di almeno 1 metro fra i clienti; disinfettare i tavoli e le sedie ad ogni cambio d'uso;
- g) - esporre in luogo ben visibile agli utenti, possibilmente in prossimità degli ingressi, più cartelli indicanti le norme comportamentali da seguire in materia di distanziamento e igiene, dell'uso obbligatorio della mascherina (salvo in caso di soleggio e di bagno in mare)
- h) dotarsi di un protocollo per la gestione del rischio COVID-19.

NORME GENERALI:

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno, esclusivamente nel mese di settembre. In caso di maltempo è ammessa la chiusura dello stabilimento; in tale circostanza è chiuso anche l'esercizio pubblico eventualmente presente nello stabilimento stesso, fatto salvo il caso in cui sia possibile con opportune barriere e delimitazioni impedire l'accesso all'arenile da parte degli avventori del pubblico esercizio.
2. Le riduzioni d'orario e le chiusure per maltempo vanno comunicate, mediante l'impiego degli appositi mod. COM SB, alla Capitaneria di Porto di Trieste, alla Direzione centrale attività produttive, al Comune di Trieste.
3. esporre in luogo ben visibile agli utenti, in prossimità degli ingressi, il cartello relativo all'accesso o meno dei cani allo stabilimento; copia delle ordinanze di sicurezza balneare per la stagione in corso emesse dalla Capitaneria di Porto di Trieste e del presente provvedimento, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. 104 della legge regionale 2/2002;
4. mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua perfetta efficienza
5. Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, (laddove l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia dalla battigia caratterizzata da divieto di permanenza non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. In ogni caso l'estensione della battigia non può essere inferiore a tre metri, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
6. In ogni caso i titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione, anche al fine della

balneazione ai sensi dell'art. 1 comma 251 della legge 296/2006.

7. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ente concedente e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

8. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza anche quelle inserite negli atti di concessione.

9. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari veri e propri e le altre strutture, comprese quelle destinate a determinate collettività come enti, circoli aziendali, associazioni sportive, alberghi, campeggi, ecc... devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:

- a) ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;
- b) aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia curando lo smaltimento dei rifiuti;
- c) essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
- d) tenere a norma la propria rete fognaria;
- e) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- f) dotare i servizi igienici per diversamente abili di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
- g) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di guardiania. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- h) consentire il posizionamento di roulotte, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.

DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di informare gli utenti e i cittadini in merito alle misure volte a prevenire l'infezione da COVID-19 di cui alla presente ordinanza, il Comune di Trieste può avvalersi, mediante convenzione, delle associazioni riconosciute dalla Protezione Civile ovvero riconducibili a ex appartenenti a forze di polizia e di soccorso, operanti nel Comune di Trieste aventi quali capofila l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione Trieste, che potranno essere affiancate anche dall'associazione cani salvataggio Trieste -SICS-.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del decreto- legge 16 maggio 2020 n.33 (con particolare riguardo alle norme anti Covid-19), all'art. 51 del vigente Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in combinato disposto con l'art. 33 della L.R. 20/2012 e s.m.i., relativamente alle norme sull'accesso dei cani;

Il mancato rispetto della misure di contenimento da COVID-19 è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35 del 22.5.2020, (G.U. 23.5.2020).

Per le violazioni sulla battigia si fa riferimento all'art. 51 del vigente Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in combinato disposto con l'art. 33 della L.R. 20/2012 e s.m.i.;

Per le violazioni relative alla balneazione, si fa riferimento all'art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione.

La violazione delle altre disposizioni previste nella presente ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4.

Gli ufficiali, gli Agenti di polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale) e la Polizia locale del Comune di Trieste, e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della legge 689/81 e s.m.i. sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Trieste, 29.05.2020

IL SINDACO
Roberto Dipiazza
(firmato digitalmente)